



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

**N. 14 DEL
11/08/2026**

OGGETTO: “TUSA FEST - DEROGA EMISSIONI SONORE

IL SINDACO

Premesso che:

- è prevista una manifestazione denominata “TUSA FEST”, che si terrà in Castel di Tusa dalle ore 15:30 del 11/08/2026 e fino alle ore 3:00 del 12/08/2026;
- l'Associazione A.P.S. SOMNIA, con sede legale in Via del Bosco n° 221, Santo Stefano di Camastra (ME) P.IVA 03870970831 ha richiesto con nota del 20/07/2026, acquisita al prot del Comune al n° 1682 in data 21/07/2026, autorizzazione in deroga ai limiti di inquinamento acustico per lo svolgimento della suddetta manifestazione;
- al fine di poter autorizzare la manifestazione in deroga ai limiti acustici di legge, si deve fare riferimento alla L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), art. 6, c.1, lett. h);

VISTI

- il DPCM 01/03/1991, art. 1, c,4;
- il DPCM 14/11/1997;
- la L.689/1981;

Ritenuto per le considerazioni sopra esposte, l'eccezionalità degli eventi, possano giustificare il ricorso all'adozione del presente provvedimento di deroga al limite delle emissioni sonore di cui al D.P.C.M.

14/11/1997, stante la valenza che rappresenta questa manifestazione sia da un punto di vista turistico che di promozione del territorio, nonché per un maggior coinvolgimento della stessa popolazione;

ORDINA

limitatamente all'11/08/2026 dalle ore 15:30 e fino alle ore 3:00 del 12/08/2026, la deroga ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. h), della Legge 447/1995 al limite dei valori delle emissioni sonore di cui ai limiti disposti dal D.P.C.M. 01/03/1991.

E' fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro, in particolar modo vengano disposte misure per impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 16/04/99, n. 215 superino il valore di normale tollerabilità, inoltre le casse acustiche degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all'aperto non dovranno essere dirette verso la facciata di fabbricati prospicienti.

E' fatto salvo in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.

Eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento con pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online e sul sito internet del Comune di Tusa;

Di inoltrare il presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale e al Comando Stazione dei Carabinieri di Tusa, affinché applichino la presente Ordinanza effettuando ed intensificando gli appositi controlli, anche a scopo preventivo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Catania o al Presidente della Regione Siciliana nei termini di 60 giorni e di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Tusa, 11.08.2026

IL SINDACO
Avv. Angelo Tudisca
(Firmato Digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELO TUDISCA in data 11/08/2026